

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Operazioni e partite in moneta estera



30 maggio 2005
(versione in sola lettura)

Sostituisce il principio n. 26 del giugno 1999

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

1.SCOPO E CONTENUTO	1
2.NORME CIVILISTICHE.....	3
2.1.PRINCIPI GENERALI.....	3
2.2.CLASSIFICAZIONE	3
2.3.VALUTAZIONE.....	4
2.4.INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NOTA INTEGRATIVA	4
3.RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI	5
4.RILEVAZIONE	6
4.1.RILEVAZIONE DELLE PARTITE E DELLE OPERAZIONI IN MONETA ESTERA AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA L'OPERAZIONE.....	6
4.2.RILEVAZIONE DI UTILI E PERDITE SU CAMBI AL MOMENTO DELL'INCASSO O DEL PAGAMENTO	6
5.CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DI OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA.....	7
5.1.CONVERSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ.....	7
5.2.VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	8
6.COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO	9
6.1.PREMESSE. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA	9
6.2.CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA A FRONTE DI SPECIFICI DEBITI E/O CREDITI IN MONETA ESTERA.....	9
6.3.CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN IMPEGNO CONTRATTUALE (ORDINE) DI ACQUISTO O DI VENDITA DI UN BENE IN MONETA ESTERA	10
6.4.CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA.....	11
6.5.CONTRATTI A TERMINE DI NATURA SPECULATIVA O COMUNQUE NON A COPERTURA DI SPECIFICI RISCHI DI CAMBIO	11
7.COPERTURA MEDIANTE SPECIFICI FINANZIAMENTI ATTIVI E IN MONETA ESTERA	12
8.TITOLI, PARTECIPAZIONI E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI IN VALUTA	13
8.1.TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	13
8.2.TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATI	13
8.3.VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	14
8.4.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.....	14
9.BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO E CONTABILITÀ PLURIMONETARIA	16
10. LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI	17
11.NOTA INTEGRATIVA.....	18

1. SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 26, emanato nel mese di giugno 1999, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata modificata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366.

Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per effetto delle novità legislative introdotte con il D.Lgs. n. 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti normativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si è provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 26 del giugno 1999 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i principi contabili relativi alla rilevazione, rappresentazione e valutazione nel bilancio d'esercizio di operazioni e partite di natura commerciale o finanziaria, espresse in moneta estera.

Per partite o *elementi monetari* si intendono le disponibilità di denaro, le attività e passività finanziarie iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili¹. Il presente documento, pur menzionando talvolta per semplicità solo crediti e debiti in moneta estera, si riferisce a tutti gli elementi monetari e non monetari espressi in moneta estera.

Esula da questo Principio ogni problematica connessa:

- alla conversione in moneta di conto dei bilanci di aziende estere e delle operazioni effettuate da sedi secondarie (filiali o succursali) che operano all'estero. In questo caso si applicano i criteri previsti dal Principio contabile 17 *Il bilancio consolidato*;

¹ Definizioni quasi identiche vengono date nello IAS 21, *The effects of changes in foreign exchanges rates*, § 8, e dalla COMMISSIONE EUROPEA, Dir. Gen. XV, *Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro*, Bruxelles, giugno 1997, § 54-58.

- alla contabilizzazione di operazioni relative a contratti derivati in valuta (swaps, options, ecc.);
- alle commesse con contratti a lungo termine in moneta estera, che costituiscono oggetto del Principio contabile 23 *I lavori in corso su ordinazione*.

2. NORME CIVILISTICHE

2.1. PRINCIPI GENERALI

Per la redazione, la rappresentazione e la valutazione delle operazioni espresse in moneta estera si applicano i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, disposti dall'art. 2423, c.c..

Si rendono altresì applicabili i seguenti principi di redazione del bilancio, disposti dall'art. 2423-*bis*, 1° comma c.c.:

— la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

— si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

— si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

— si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

— gli elementi eterogenei imputati nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

— i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvo deroghe in casi eccezionali, accompagnate dalla motivazione e dalle indicazioni prescritte dall'art. 2423-*bis*, ultimo comma, c.c.²

2.2. CLASSIFICAZIONE

L'art. 2424 cod. civ., che disciplina lo schema dello stato patrimoniale, non prevede voci specifiche ove iscrivere i valori patrimoniali connessi con operazioni in moneta estera o da esse originati.

Di conseguenza, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, occorre richiamarsi alla classificazione disposta dal legislatore per le voci in moneta di conto. Infatti la misurazione all'origine in moneta diversa non comporta, ai fini della classificazione tra le attività o le passività, evidenziazioni particolari o specifiche.

Per quanto riguarda i valori economici, sorti nel corso dell'esercizio, l'art. 2425 c.c. che disciplina lo schema di conto economico prevede che i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta vengano iscritti nella voce 17-*bis* "Utili e perdite su cambi" senza alcuna distinzione in relazione al tipo di operazione che le ha generate".

² I suaccennati principi generali devono essere integrati sul piano della tecnica ed interpretati in base ai principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, elencati nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*.

2.3. VALUTAZIONE

Per la valutazione delle attività e passività in moneta diversa da quella di conto si devono affrontare a fine esercizio due problemi complementari: la loro valutazione e la determinazione del cambio con cui iscriverle a fine esercizio, nonché la connessa rilevazione di eventuali utili o perdite su cambi.

Con riferimento all'iscrizione dei valori relativi ad operazioni in corso a fine esercizio, espresse in moneta non di conto, l'art. 2426, n. 8-*bis* cod. civ. indica che le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo), devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

Con riferimento alla valutazione dei crediti, va in particolare ricordato come anche per i crediti espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio generale del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426, co. 1, n. 8.

Qualora il risultato delle valutazioni ai cambi correnti delle poste in valuta si compendia in un utile netto, il risultato – in sede di ripartizione dell'utile d'esercizio - deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile sino al realizzo.

Per contro, le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

2.4. INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NOTA INTEGRATIVA

L'art. 2427, cod. civ., al punto 1 del 1° comma, dispone che devono essere indicati nella nota integrativa specificamente “i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.

In conformità all'art. 2423 cod. civ., quarto comma e all'art. 2423-*bis* cod. civ., ultimo comma, si devono indicare i motivi che hanno comportato una deroga all'applicazione dei principi generali di redazione del bilancio e l'influenza della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Sempre l'art. 2427 prevede, al punto 6, che siano indicati distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche. Detta disposizione si applica ovviamente anche ai crediti e ai debiti in moneta non di conto. Sono altresì indicati – ai sensi dell'art. 2427 punto 6-*bis* – gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Inoltre, l'art. 2427 punto 4 richiede, con riferimento alle voci del patrimonio netto, l'indicazione degli incrementi e delle utilizzazioni, mentre in base al punto 7-*bis* dello stesso articolo le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Tali disposizioni valgono, quindi, anche con riferimento alla eventuale riserva patrimoniale costituita con l'utile netto risultante dal processo di valutazione ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta.

3. RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono elencati nel Principio contabile 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati e sono da tener presenti, pertanto, nella rilevazione, conversione e rappresentazione delle operazioni e partite in moneta estera. In particolare si richiamano i principi di comprensibilità, di prevalenza della sostanza sulla forma, d'imparzialità, di prudenza, di continuità di applicazione dei principi contabili, della competenza, di adeguata informativa della nota integrativa esplicativa del bilancio e della verificabilità dell'informazione.

4. RILEVAZIONE

4.1. RILEVAZIONE DELLE PARTITE E DELLE OPERAZIONI IN MONETA ESTERA AL MOMENTO IN CUI SI EFFETTUA L'OPERAZIONE

Le attività e le passività in moneta estera, sia che derivino da operazioni di natura finanziaria, sia che derivino da operazioni di natura commerciale, sono rilevati in contabilità in moneta di conto al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati con riferimento al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

La rilevazione in moneta di conto al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che l'obbligazione, attiva o passiva, permane in moneta estera e, alla scadenza, in quella moneta dovrà essere estinta.

4.2. RILEVAZIONE DI UTILI E PERDITE SU CAMBI AL MOMENTO DELL'INCASSO O DEL PAGAMENTO

Successivamente alla rilevazione originaria gli elementi attivi e passivi possono essere rispettivamente incassati e pagati prima della chiusura dell'esercizio o successivamente a tale data. Gli utili e le perdite di conversione, che derivano nell'un caso o nell'altro, sono rilevati nel conto economico (voce *17-bis*) (la relativa suddivisione nonché l'indicazione della componente valutativa non realizzata può essere data in nota integrativa) e, pertanto, essi non sono da considerarsi a rettifica dei ricavi e dei costi originari.

Secondo i principi contabili generali, l'operazione commerciale si conclude normalmente con la consegna del bene o l'ultimazione del servizio, restando quindi ad essa estranea la fase di regolamentazione del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima. Infatti le differenze di cambio esprimono le variazioni nel tempo — ad operazione commerciale conclusa — della valuta prescelta nella negoziazione. Conseguentemente le differenze di cambio danno luogo a proventi ed oneri rientranti nella gestione finanziaria dell'impresa.

5. CONVERSIONE IN MONETA NAZIONALE DI OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA

5.1. CONVERSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

Le attività e le passività in valuta³, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico⁴.

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione è giudicata durevole.

Con riferimento ai titoli e partecipazioni in valuta che non costituiscono immobilizzazioni, si rende anche applicabile il criterio di cui all'art. 2426, n. 9: iscrizione al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore (si rinvia al successivo paragrafo 8.1 per gli aspetti applicativi).

Con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426 n. 8. In tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza, che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione.

Qualora le due componenti sono significative e specificamente individuabili, la differenza di prezzo dovuta alla valutazione del valore di realizzo dell'attività (da determinarsi in valuta) è da imputare alla voce *Svalutazione dei crediti* ovvero alle *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, a seconda della natura della posta, mentre quella derivante dall'adeguamento dei cambi alla voce *Utili e perdite su cambi*.

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono entrambi imputati alla voce *17-bis Utili e perdite su cambi* del Conto Economico.

Il predetto trattamento consente, sotto l'aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti rispettivamente al loro valore di presumibile realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell'esercizio. Sotto l'aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della competenza economica.

Infatti il cambio ufficiale alla data di chiusura dell'esercizio, confrontato con il cambio, provvisorio, applicato al momento di effettuazione dell'operazione o della precedente valuta-

³ Con il termine "in valuta", usato dal legislatore, deve intendersi "i cui valori espressi in bilancio sono riferiti ad importi da incassare/pagare, o comunque sono commisurati a futuri flussi finanziari, in valuta". Pertanto, ad esempio, gli anticipi in valuta corrisposti o ricevuti a fronte di beni e servizi non rientrano tra le attività e passività che devono essere adeguate al cambio di fine esercizio.

⁴ In estrema sintesi, la conversione delle attività e passività in valuta, fatti salvi i criteri relativi alle eventuali svalutazioni dei crediti per ridotto valore di realizzo, può essere così riassunta:

Attività e passività		Convertiti al cambio:
Crediti	Immobilizzati	Di fine esercizio
	Non immobilizzati	Di fine esercizio
Debiti	Liquidabili nel breve	Di fine esercizio
	Liquidabili nel medio-lungo	Di fine esercizio

zione (se trattasi di operazione sorta in esercizi precedenti), evidenzia una differenza che esprime *con certezza ed obiettività* la variazione intervenuta alla data di chiusura. Ovviamente, la variazione diventerà definitiva solo al momento del realizzo dell'operazione; tuttavia l'aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell'esercizio al momento di estinzione dell'obbligazione pecuniaria, salvo quanto si dirà appresso in ordine ai rischi di variazione dei cambi ufficiali di fine esercizio, matureranno nell'esercizio o negli esercizi successivi, che saranno rilevati per competenza.

5.2. VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Come si è detto, le voci in moneta estera che non rappresentano immobilizzazioni sono convertite al cambio alla data di chiusura dell'esercizio, con le precisazioni di cui al precedente paragrafo 5.1.

Per principio generale le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, ma gli effetti delle variazioni sono indicati nella nota integrativa, se significativi.

Per data di preparazione o formazione del bilancio si intende la data in cui l'organo amministrativo (di norma il Consiglio di amministrazione, ove costituito) approva il progetto di bilancio.

6. COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

6.1. PREMESSE. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA

Le imprese possono coprire i rischi di cambio utilizzando vari tipi di operazioni: fra esse si annoverano i contratti a termine in moneta estera, gli swap, i future, le opzioni e vari altri tipi di contratti derivati. In questa sede sono considerate le coperture del rischio più comuni, tramite contratti a termine, mentre per la trattazione dei contratti derivati in generale si rinvia ad un futuro documento ad essi dedicato.

Un “contratto a termine in moneta estera” è un accordo di acquistare o vendere valuta ad una determinata data futura e ad un cambio predeterminato.

I contratti a termine in moneta estera possono essere suddivisi nelle seguenti fattispecie:

- 1) contratti a termine a fronte di specifici debiti e/o crediti in moneta estera⁵;
- 2) contratti a termine a fronte di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene in moneta estera⁶;
- 3) contratti a termine a fronte di un'esposizione netta in moneta estera, ma non correlati a specifiche operazioni (cioè non a fronte di specifici debiti e crediti od impegni contrattuali di acquisto o di vendita);
- 4) contratti a termine di natura speculativa o comunque non a copertura di specifici rischi di cambio.

Lo sconto o il premio di un contratto a termine esprimono la differenza fra il “cambio a termine” ed il cambio a pronti alla data in cui è stato stipulato il contratto; essi sono contabilizzati per competenza nella voce 17-*bis* del conto economico.

Si rammenta che il trattamento contabile dei contratti a termine in moneta estera possono comportare conseguenze fiscali che dovranno essere tenute presenti in sede di determinazione dell'imponibile.

6.2. CONTRATTI A TERMINE IN MONETA ESTERA A FRONTE DI SPECIFICI DEBITI E/O CREDITI IN MONETA ESTERA

Il contratto a termine in moneta estera viene posto in essere a copertura, *per ammontare e scadenza*, di specifici debiti o crediti in moneta estera, originati da una qualsiasi operazione (commerciale o finanziaria). Tali debiti o crediti sono inizialmente iscritti in contabilità al cambio rilevato alla data dell'operazione⁷.

⁵ Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso di copertura di un credito in moneta estera tramite la stipulazione di un contratto di vendita a termine di un ammontare della medesima moneta estera pari al credito suddetto ad un cambio stabilito al momento della stipulazione del contratto a termine e con la medesima scadenza del credito.

⁶ Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso in cui, stipulato un contratto per l'acquisto in moneta estera di un bene che verrà consegnato e pagato in futuro, viene stipulato anche un contratto di acquisto a termine di un medesimo ammontare di moneta estera ad un cambio prestabilito con la medesima scadenza del contratto di acquisto del bene.

⁷ Nel caso che fosse stipulato un contratto a termine in moneta estera a copertura di specifici debiti o crediti in moneta estera per ammontare uguale, ma con scadenza più breve, e tale contratto fosse successivamente rinnovato fino alla scadenza della partita estera da coprire, la contabilizzazione dei premi e degli sconti dei contratti di copertura avviene come se fosse stato stipulato fin dall'inizio un solo contratto.

La differenza (premio o sconto) — che risulta raffrontando l'ammontare in moneta estera previsto dal contratto a termine, convertito al cambio alla data dell'operazione originaria, e l'ammontare in moneta estera del contratto stesso, ma al cambio a termine prefissato — è imputata a conto economico per competenza; la differenza quindi, si imputa lungo tutta la durata del contratto a termine, come un interesse, con contropartita il debito o il credito verso l'ente finanziario che ha posto in essere l'operazione di copertura, provvedendo a fine esercizio a riscontare, rinviando agli esercizi successivi, l'importo non di competenza⁸.

Occorre tuttavia distinguere a seconda che il contratto a termine in moneta estera sia stato stipulato *contemporaneamente* o *successivamente* all'effettuazione dell'operazione da cui debiti o crediti sono originati. Infatti, nel secondo caso, occorre considerare anche la differenza, che risulta raffrontando l'ammontare in moneta estera stabilito dal contratto a termine, convertito al cambio rilevato alla data dell'operazione, con lo stesso ammontare convertito al cambio alla data di tale contratto; tale differenza, in quanto maturata prima dell'inizio del periodo di copertura, è addebitata o accreditata a conto economico con contropartita il debito o il credito.

6.3. CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN IMPEGNO CONTRATTUALE (ORDINE) DI ACQUISTO O DI VENDITA DI UN BENE IN MONETA ESTERA⁹

L'azienda può anche porre in essere contratti a termine a copertura del rischio di cambio relativamente ad uno specifico impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene che sarà consegnato (ricevuto o spedito) in data successiva. Inizialmente il premio (o sconto) è rilevato come una componente finanziaria con contropartita un rateo attivo (o passivo). Al momento della consegna del bene (oppure del passaggio di proprietà, se in data diversa) il relativo costo o ricavo è contabilizzato al cambio in vigore alla data di consegna del bene stesso, rilevando in contropartita il debito verso il fornitore o il credito verso il cliente. Si determina quindi la differenza fra il cambio alla data di stipula del contratto a termine ed il cambio alla data di consegna del bene; tale differenza, avendo natura commerciale, rettifica il costo o il ricavo, con contropartita la corrispondente variazione nel debito o credito¹⁰; infine, il rateo viene chiuso e girato ad adeguamento del credito (o debito). Dopo tali rettifiche, il ricavo (o il costo) risulta iscritto al cambio alla data dell'ordine, mentre il credito (o debito) risulta iscritto al cambio garantito a termine.

Dopo aver rilevato la differenza su cambi maturata alla data di consegna del bene, l'ulteriore differenza che risulta dal raffronto tra l'ammontare in moneta estera, convertito al cambio a termine prefissato e l'ammontare in moneta estera convertito al cambio a pronti alla da-

⁸ Si ipotizzi il ricevimento di una merce con pagamento nell'esercizio successivo e la contemporanea stipula di un contratto di copertura, nel quale il corrispettivo da riconoscere all'ente finanziario sia superiore al debito iscritto verso il fornitore (premio). Si avrà così in p.d.:

Oneri finanziari a *Altri debiti*

in misura pari al premio, e, a fine esercizio:

Risconti attivi a *Oneri finanziari*

per la parte di competenza dell'esercizio successivo.

⁹ I criteri esposti in questo paragrafo devono essere seguiti anche per le coperture di impegni contrattuali effettuate per mezzo di strumenti finanziari ricollegabili ai contratti a termine (esclusi gli altri contratti derivati, che esulano dagli scopi di questo Principio contabile).

¹⁰ Se l'ammontare in valuta del contratto a termine supera quello dell'ordine, la differenza che va a rettificare il costo del bene acquistato o il ricavo del bene venduto è limitata a quella corrispondente al minor importo (copertura) in valuta dell'ordine.

ta del contratto a termine, è trattata come una componente finanziaria (un interesse) rilevata a conto economico sulla durata del contratto a termine per competenza, con contropartita il debito o il credito verso l'ente finanziario (ovvero nei ratei passivi o attivi, si vedano gli esempi nell'Allegato I), e riscontata a fine esercizio.

Un'operazione in moneta estera è considerata a copertura di uno specifico impegno contrattuale nella stessa moneta solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'operazione in moneta estera è stata stipulata chiaramente in correlazione alla copertura di un impegno nella stessa valuta; ciò si ritiene sussistente allorché c'è sostanziale coincidenza fra ammontare e durata delle due operazioni, quella “da coprire” e quella “di copertura”;

b) l'impegno in moneta estera è confermato ed irrevocabile.

A scopo esemplificativo vedasi l'Allegato I.

6.4. CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA

Nel caso di un'esposizione netta in moneta estera coperta da un contratto a termine si procede nel modo seguente:

1) *Conversione dell'esposizione in moneta estera ai cambi di fine esercizio*

I crediti e i debiti in moneta estera sono convertiti al cambio di fine esercizio per determinare l'utile o la perdita di competenza.

2) *Determinazione dell'utile o della perdita sui contratti a termine*

Gli utili o le perdite sui contratti a termine, stipulati a fronte di un'esposizione netta in moneta estera, sono calcolati moltiplicando l'ammontare in valuta di ciascun contratto a termine per la differenza fra il cambio corrente alla data di fine esercizio ed il cambio corrente alla data di stipulazione del contratto. Gli utili e le perdite così determinati sono contabilizzati conformemente ai criteri adottati per la conversione dei debiti e crediti in moneta estera

3) *Determinazione dello sconto o del premio sui contratti a termine*

La determinazione dello sconto o del premio sui contratti a termine è effettuata secondo la regola generale riportata al paragrafo precedente.

Vedasi l'esempio nell'Allegato II.

6.5. CONTRATTI A TERMINE DI NATURA SPECULATIVA O COMUNQUE NON A COPERTURA DI SPECIFICI RISCHI DI CAMBIO

I suindicati contratti non sono stipulati a fronte di individuate esposizioni nette in moneta estera, giacché in tal caso si rientra nelle ipotesi esaminate ai paragrafi precedenti; includono invece i contratti originariamente stipulati a fronte di specifici debiti e crediti in moneta estera, mantenuti ancorché si sia verificata l'anticipata risoluzione dei contratti per i quali era sorta la copertura.

Questo tipo di operazioni in valuta estera a termine di natura speculativa richiede il riesame della posizione a fine esercizio ed una rideterminazione del valore come se l'operazione fosse rinegoziata a tale data. Pertanto gli utili e le perdite su contratti a termine di natura speculativa sono determinati moltiplicando l'ammontare in valuta del contratto a termine per la differenza tra il cambio a termine alla data di chiusura dell'esercizio e il cambio a termine contrattuale. Sia le perdite, sia gli utili sono contabilizzati a conto economico.

7. COPERTURA MEDIANTE SPECIFICI FINANZIAMENTI ATTIVI E IN MONETA ESTERA

La copertura del rischio su cambi può essere attuata anche mediante l'assunzione di un finanziamento in moneta estera attivo o passivo. La contabilizzazione del finanziamento è effettuata separatamente da quella riguardante l'operazione commerciale coperta dal finanziamento stesso. In tal caso il cambio registrato alla data del finanziamento rappresenta il tasso di cambio con cui è convertito il corrispondente credito o debito in moneta estera al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

8. TITOLI, PARTECIPAZIONI E IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI IN VALUTA

8.1. TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I titoli e le partecipazioni, pur se denominati in valuta estera diversi da quelli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono valutati, in ossequio al punto 9 dell'art. 2426, al minore tra il costo storico ed il valore di mercato, cioè il costo storico si confronta con il rispettivo valore di mercato rilevando l'eventuale minusvalenza in caso di differenza negativa¹¹.

Con riferimento a tali voci, le disposizioni contenute nell'art. 2426, n. 8 *bis* si applicano ai fini della determinazione del valore di mercato nei casi in cui questo sia espresso in valuta. In tali casi occorre stabilire il valore di mercato in valuta estera e convertire questo al cambio di fine esercizio e raffrontare il valore così risultante (valore di mercato) al costo storico. Se quest'ultimo è superiore l'eccedenza complessiva inclusiva degli effetti, sia valutativi che di conversione, deve essere rilevata a riduzione del valore di carico (tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi). Se invece il costo storico è inferiore, si mantiene il valore di carico.

8.2. TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATI

La previsione dell'art. 2426, n. 8-*bis* che “*le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole*”, è coerente, o meglio conseguente, con il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione (art. 2426, n. 1), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, n. 3). Coerentemente, quindi, con il criterio limite del costo si osserva che quando la riduzione conseguente alla diminuzione del tasso di cambio non è più necessaria, viene ripristinata l'iscrizione originaria al cambio storico.

Come corollario del principio di conversione a cambio storico delle immobilizzazioni iscritte al costo di acquisto o di produzione, si deduce che il cambio storico non è coerente con il criterio applicato per le immobilizzazioni che non siano più iscritte al loro costo originario. È questo il caso delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto. Per queste voci delle immobilizzazioni finanziarie si rendono applicabili criteri di conversione diversi dal cambio storico, esaminati nel seguito.

Per converso, occorre ricomprendere nelle immobilizzazioni finanziarie, oltre le partecipazioni, anche i titoli e voci similari, le quali sono ad esse accomunate per il criterio di valutazione adottato. Sicché anche queste voci sono trattate ai fini valutativi al pari delle immobilizzazioni finanziarie in valuta, costituite da partecipazioni iscritte al costo.

Le immobilizzazioni finanziarie in valuta, costituite da partecipazioni rilevate al costo, titoli e poste similari, ai sensi dell'art. 2426 c.c., non vengono adeguate ai cambi correnti di fi-

¹¹ Tale impostazione si basa sulla lettera dell'articolo citato che espressamente richiede il trattamento qui descritto.

ne esercizio. Tuttavia la loro valutazione al costo non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore.

La determinazione della perdita durevole di valore è un complesso procedimento di analisi che deve tener conto di molteplici fattori (si veda in proposito il Principio contabile 20 *Titoli e partecipazioni*).

Nel caso di partecipazioni estere il deprezzamento derivante da uno sfavorevole andamento del cambio è solo uno dei fattori da considerare e non necessariamente quello conclusivo. Di esso si deve tener conto, ad esempio, per giudicare la natura durevole o meno dei fattori che influenzano la valutazione. In particolare:

- se la diminuzione patrimoniale della partecipazione sia stata provocata, essenzialmente, da variazioni negative del cambio; in questo caso la perdita di valore potrebbe non essere durevole, ove vi siano prospettive, ragionevolmente oggettive, di una ripresa del cambio nel breve-medio termine;
- se la perdita di valore è di natura durevole, essa può essere dovuta ad altri motivi diversi da una variazione negativa del cambio; tuttavia la perdita potrebbe essere compensata in tutto o in parte da un favorevole andamento del cambio di natura temporanea; una tale favorevole situazione, essendo soggetta a reversibilità, potrebbe indurre erroneamente a non effettuare la svalutazione.

Nel caso dei titoli immobilizzati, la perdita durevole di valore può derivare da una differenza negativa sui valori di quotazione o da una differenza negativa sui cambi ovvero da una combinazione di entrambi i fattori. In tutti i casi di difficile individuazione dello specifico fattore, sarebbe arbitrario imputarla all'uno o all'altro: la riduzione del valore di carico contabile del titolo avrà quindi quale contropartita una sola voce negativa di reddito: svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (19.b).

8.3. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Per iscrivere le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci di tali partecipazioni siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla loro traduzione in moneta di conto. Per far ciò si devono applicare gli stessi criteri e metodi di valutazione stabiliti per il bilancio consolidato; pertanto si rinvia al capitolo 7 del Principio contabile 17 *Il bilancio consolidato*.

8.4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Per le immobilizzazioni materiali (ad esempio, un immobile sito in uno stato estero) e immateriali (ad esempio, un diritto di sfruttamento all'estero di una licenza) la cui valutazione in bilancio è correlata ad una valuta estera¹², in quanto generano flussi finanziari in valuta estera, valgono le stesse considerazioni fatte per i titoli immobilizzati. Per determinare l'eventuale perdita durevole di valore si tiene conto della stima del valore recuperabile in tale valuta da convertire nella moneta di conto al tasso di cambio alla data di valutazione. Ciò significa che si deve tenere conto esclusivamente delle variazioni negative che determinano una perdita durevole di valore. Tale perdita durevole può infatti derivare da una riduzione

¹² Di converso queste considerazioni non attengono ai beni acquistati in valuta ma il cui valore di realizzo è misurabile nella moneta di conto e, quindi, la valutazione successiva del valore recuperabile è effettuata in moneta di conto. Ad esempio, per l'impianto acquistato negli Stati Uniti (rilevato contabilmente al cambio storico alla data di acquisto) e utilizzato nello svolgimento produttivo in Italia per prodotti ivi venduti, è pertanto irrilevante l'andamento successivo dei tassi di cambio dollaro/euro.

del valore atteso recuperabile, che potrebbe essere in parte compensata (entro, tuttavia, i limiti del costo storico) o aumentata, rispettivamente da una variazione positiva o negativa attesa sui cambi, sempre che la variazione del cambio sia influente sul valore recuperabile del bene.

È opportuno quindi, ribadire che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere svalutate, per effetto di una riduzione del cambio giudicata durevole, solo quando risultano correlate ad una valuta estera e si sia in presenza di una riduzione durevole di valore delle stesse. In questo caso, la verifica dell'eventuale riduzione durevole di valore tiene conto dei futuri flussi finanziari generati in valuta. Se, infatti, le immobilizzazioni non generano flussi finanziari in valuta l'andamento dei cambi diventa per esse irrilevante.

9. BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO E CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

Le stabili organizzazioni all'estero (filiali o succursali) sono entità la cui attività è integrata con quella della sede principale; pertanto il loro bilancio, ai fini dell'integrazione con quello della sede principale, è tradotto utilizzando le procedure descritte nel Principio contabile 17 *Il bilancio consolidato*, cui si rinvia.

Merita di essere segnalato il caso delle imprese che gestiscono una contabilità plurimone-taria. Questo sistema contabile è solitamente adottato dalle imprese che intrattengono in via continuativa scambi con paesi non aderenti all'Unione Economica Monetaria (UEM) in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, che direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste imprese ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta documentata con un'apposita contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, vengano regolate direttamente in valuta.

L'impresa che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio, ovvero al momento della redazione di un bilancio intermedio, adottando lo stesso metodo con cui si converte il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento. L'utilizzo di tale procedimento è in linea con i principi di redazione del bilancio.

10. LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

L'art. 2426, punto 8-*bis*, richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell'esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Con tale riserva il legislatore intende non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell'effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta.

Pertanto è necessario che degli utili netti su cambi risultanti dal conto economico venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata.

L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Come detto circa la priorità di destinazione, qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata e non assorbita dalla perdita conseguita dalla società.

Un esempio può chiarire quanto sopra esposto. Si supponga che una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 500 e che il conto economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 300 (in assenza di detto utile non realizzato su cambi il risultato dell'esercizio sarebbe una perdita di 200). Conseguentemente, l'utile derivante dalla valutazione delle poste in valuta risulterebbe assorbito per 200 dalla perdita d'esercizio, determinata ante l'utile su cambi, ed i residui 300 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, ad una riserva non distribuibile. Se, invece, l'utile d'esercizio comprensivo dell'utile su cambi risultasse pari a 600, la parte corrispondente a quest'ultimo (500) è destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio sarebbe liberamente distribuibile.

Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale già iscritta, quest'ultima viene integrata per l'eccedenza. Se, invece, emerge una perdita o un utile netto inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

11. NOTA INTEGRATIVA

Richiamato quanto esposto al precedente paragrafo 2.4, circa le informazioni richieste dalla nota integrativa a norma dell'art. 2427, numeri 1, 4, 6, 6-*bis* e 7-*bis* del primo comma, e considerate le interpretazioni e le integrazioni sul piano della tecnica operate nei paragrafi 6-10, vengono ora esposte le ulteriori informazioni ritenute necessarie affinché il bilancio nel suo insieme offra una rappresentazione chiara e completa della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. La nota integrativa pertanto contiene le informazioni seguenti, se significative:

1. l'ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati;

2. la suddivisione degli utili e perdite su cambi riportati nel conto economico alla voce 17-*bis* nonché la indicazione della componente valutativa non realizzata;

3. con riferimento alla riserva patrimoniale a fronte dell'utile su cambi non realizzato, come previsto dal Principio contabile 28 sul patrimonio netto:

- il saldo della riserva all'inizio dell'esercizio;
- l'importo destinato alla speciale riserva in sede di assegnazione del risultato dell'esercizio precedente;
- l'importo eventualmente riclassificato ad una riserva liberamente disponibile;
- il saldo della riserva alla fine dell'esercizio;

4. l'informazione sull'andamento dei cambi, ove manifestatosi in misura rilevante tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio ed i relativi effetti sul bilancio, se significativi.

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'UTILE O DELLA PERDITA SU CONTRATTI A TERMINE A FRONTE DI UN IMPEGNO CONTRATTUALE DI ACQUISTO O DI VENDITA DI UN BENE IN MONETA ESTERA

1. Impegno di vendita con vendita di valuta a termine di copertura

La società ABC il 15 marzo X1 ha accettato un ordine per una fornitura in dollari così definito:

Valore ordine di vendita	8.000 dollari
Data di presunta consegna	10.6.X1
Cambio in essere alla data di accettazione dell'ordine	0,8567

Simultaneamente la società ha stipulato un contratto di copertura a termine con scadenza 15 giugno X1 (vendita a termine di dollari) con le seguenti caratteristiche:

Valore contratto	8.000
Cambio a pronti al 15.3.X1	0,8567
Cambio a termine	0,8806

Quindi:

A) *Determinazione dello sconto o premio sul contratto a termine*

	Valore in Euro
Cambio a termine del contratto di copertura	0,8806 (1)
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	0,8567 (2)
Premio (o sconto) unitario (1) - (2)	0,0239
Premio (o sconto) totale (0,0239 x dollari 8.000)	191

Tale voce è registrata come componente finanziaria e contabilizzata con contropartita un rateo attivo.

REGISTRAZIONE DEL PREMIO SU COPERTURA	DARE	AVERE
	Euro	
Ratei attivi	191	
Proventi finanziari		191
	191	191

B) *Determinazione del ricavo*

Al 10 giugno X1 la società consegna il bene e registra inizialmente il relativo ricavo al cambio a tale data, pari per ipotesi a 0,8666, per un valore complessivo quindi di 6.933 euro (8.000 dollari al cambio di 0,8666).

C) *Adeguamento alla data di consegna*

Il ricavo viene quindi adeguato sulla base del differenziale generato dalla oscillazione del cambio tra la data di stipula del contratto di copertura e la data di consegna del bene

Allegato I

	<i>Valore in Euro</i>
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	0,8567 (1)
Cambio alla data di consegna del bene	0,8666 (2)
Utile (o perdita) unitario (2) - (1)	(0,0099)
Perdita su copertura (0,0099 x dollari 8.000)	(79)

La registrazione corrispondente è la seguente:

ADEGUAMENTO DEL RICAVO	DARE	AVERE
	Euro	
Ricavi delle vendite e prestazioni	79	
Crediti verso clienti		79
	79	79

D) Contemporaneamente viene chiuso il rateo adeguando il credito

ADEGUAMENTO DEL CREDITO	DARE	AVERE
	Euro	
Crediti verso clienti	191	
Ratei attivi		191
	191	191

Così facendo il credito verso cliente è aperto in contabilità per 7.045 euro, pari a 8.000 dollari convertiti a 0,8806 euro, il cambio garantito cioè dall'operazione di copertura, mentre il ricavo per la fornitura, pari a 6.854 euro, è iscritto al cambio in essere alla data di stipula del contratto di copertura (8.000 dollari per 0,8567).

2. Impegno di acquisto con acquisto di valuta a termine di copertura

La società ABC il 6 settembre X1 ha emesso un ordine per una fornitura in dollari così definito:

Valore ordine di acquisto	5.000 dollari
Data di presunta consegna	1.12.X1
Cambio in essere alla data di emissione dell'ordine	0,9204

Simultaneamente la società ha stipulato un contratto di copertura a termine con scadenza 20 dicembre X1 (acquisto a termine di dollari) con le seguenti caratteristiche:

Valore contratto	5.000
Cambio a pronti al 6.9. X1	0,9204
Cambio a termine	0,9333

Quindi:

A) *Determinazione dello sconto o premio sul contratto a termine*

	<i>Valore in Euro</i>
Cambio a termine del contratto di copertura	0,9333 (1)
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	0,9204 (2)
Premio (o sconto) unitario (1) - (2)	0,0129
Premio (o sconto) totale (0,0129 x dollari 5.000)	65

Allegato I

Tale voce è registrata come componente finanziaria e contabilizzata con contropartita un rateo passivo.

REGISTRAZIONE DEL PREMIO SU COPERTURA	DARE	AVERE
	Euro	
Oneri finanziari	65	
Ratei passivi		65
	65	65

B) *Determinazione del costo*

Al 1 dicembre X1 la società riceve il bene e registra inizialmente il relativo costo al cambio a tale data, pari per ipotesi a 0,9240, per un valore complessivo quindi di 4.620 euro (5.000 dollari al cambio di 0,9240)

REGISTRAZIONE DEL COSTO	DARE	AVERE
	Euro	
Costi per acquisti	4.620	
Debiti verso fornitori		4.620
	4.620	4.620

C) *Adeguamento alla data di consegna*

Il costo viene quindi adeguato sulla base del differenziale generato dalla oscillazione del cambio tra la data di stipula del contratto di copertura e la data di consegna del bene

	<i>Valore in Euro</i>
Cambio del giorno di stipulazione del contratto di copertura	0,9204 (1)
Cambio alla data di consegna del bene	0,9240 (2)
Utile (o perdita) unitario (2) - (1)	0,0036
Utile su copertura (0,0036 x dollari 5.000)	18

La registrazione corrispondente è la seguente:

ADEGUAMENTO DEL COSTO	DARE	AVERE
	Euro	
Debiti verso fornitori	18	
Costi per acquisti		18
	18	18

D) *Contemporaneamente viene chiuso il rateo adeguando il debito*

ADEGUAMENTO DEL DEBITO	DARE	AVERE
	Euro	
Ratei passivi	65	
Debiti verso fornitori		65
	65	65

Così facendo il debito verso fornitore è aperto in contabilità per 4.667 euro pari a 5.000 dollari convertiti a 0,9333 euro, il cambio garantito cioè dall'operazione di copertura, mentre il costo per acquisti, pari a 4.602 euro, è iscritto al cambio in essere alla data di stipula del contratto di copertura (5.000 dollari per 0,9204).

Allegato II

**ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'UTILE O DELLA PERDITA SU CONTRATTI A
TERMINE RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE NETTA IN MONETA ESTERA**

La società ABC ha il 31 dicembre X1 la seguente esposizione in moneta estera:

	Cambio storico	Dollari	Valore in euro storico
Credito	0,8721	10.000	8.721
Debito	0,8666	8.000	6.933

La società ha stipulato il 15 dicembre X1 un contratto di copertura a termine con scadenza 15.3.X2 (vendita di dollari 2.000 a Euro 0,8567)

A) Conversione dell'esposizione in moneta estera

	Dollari	Valore in euro a cambio storico	Valore in euro a cambio di fine anno (1\$ = €0,8492)
Credito	10.000	8.721	8.492
Debito	<u>(8.000)</u>	<u>(6.933)</u>	<u>(6.794)</u>
	2.000	1.788	1.698

B) Utile o perdita su contratti a termine

Differenza cambio su contratto a termine

Cambio del giorno di stipulazione del contratto a termine (per ipotesi)	0,8610
Cambio 31.12. X1 (per ipotesi)	<u>0,8492</u>
Utile	0,0118 x Dollari 2.000 = 24

C. Determinazione dello sconto o del premio

	<i>Valore in Euro</i>
Cambio del giorno di stipulazione del contratto a termine	0,8610 (1)
Cambio a termine del contratto al 15.3.X2	0,8567 (2)
Premio (o sconto) unitario (1) - (2)	(0,0043)
Premio (o sconto) totale (0,0043 x dollari 2.000)	(9)
Quota maturata al 31.12. X1 (9 x 15/90)	(1,5)

D. Differenze cambi complessive

Perdita su esposizione netta (1.698 – 1.788)	(90)
Utile su contratto a termine	24
Effetto adeguamento cambi: perdita	(66)

TRATTAMENTO CONTABILE DELLA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	Variazioni de- gli utili (-perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio*	Movimentazione della riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile)		
				a riserva non distribuibile (rnd)	saldo rnd	a riserva distribuibile (rd)
31.12.n	+500	500	+300	300	300	---
31.12.n+1	0	-500	+600	-300	0	300
31.12.n+2	+900	900	+500	500	500	---
31.12.n+3	+1300	400	+700	400	900	---

* Il risultato di esercizio rappresenta l'ammontare disponibile previa la destinazione a riserva legale.